

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 02/12/2015**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37604-doping-etica-e-aspetti-normativi-nel-contesto-nazionale-ed-internazionale-il-recente-caso-russo>**

**Autore: Erbaggi Luca**

**Doping, etica e aspetti normativi nel contesto nazionale ed internazionale. Il recente caso russo**

**Doping, etica e aspetti normativi nel contesto nazionale ed internazionale.  
Il recente caso russo**

Nella pratica sportiva il doping è, purtroppo, un costume molto diffuso rivestendo basilare importanza e rilevanza in quanto, oltre a suscitare una condanna etica, ha delle fondamentali implicazioni di tipo medico e legale.

L'atleta diviene infatti responsabile di un illecito, determinando quindi una reazione dell'ordinamento dinnanzi alla lesione delle norme regolatrici che prevedono pene per gli autori.

Il problema del doping coinvolge tre aspetti principali che analizzerò in itinere.

Il primo è di etica sportiva, totalmente cospirata da chi ricorre a mezzi artificiali, facendo uso di sostanze illecite in una gara con il fine ultimo di migliorare le prestazioni psico-fisiche. Tutti i partecipanti dovrebbero, invece, trovarsi nelle medesime condizioni dinnanzi alle stesse prove; bisognerebbe, perciò, identificare comportamenti, prassi, standard che mettano in primo piano valori fondamentali di lealtà e correttezza.

Il secondo è di ordine medico: l'organismo assume dosi elevate di medicinali di cui fundamentalmente non necessita e, di conseguenza, viene messa a rischio l'incolumità di ogni singolo atleta, già impegnato in un notevole sforzo psicofisico.

Il terzo aspetto è di profilo giuridico, in quanto per il nostro ordinamento illecita risulta la manipolazione del corpo umano.

Prima di vagliare gli aspetti normativi, nell'ambito statale, poi in quello sportivo e infine internazionale, è opportuno esaminare l'evoluzione storica del fenomeno.

Le origini del termine doping sono poco chiare.

Alcuni fanno risalire l'origine del termine al vocabolario anglosassone "*to dope*" significa letteralmente "drogaggio".

*Ab imis fundamentis*, altri collegano il termine alla parola "*dop*", che in un antico dialetto africano aveva il significato di miscuglio, bevanda stimolante primitiva che veniva consumata durante danze sciamaniche e riti religiosi.

Altra tesi, più autorevole, fa risalire il termine in questione alla parola "*doop*" che in Nord America indicava la pratica del drogare i cavalli da corsa, con lo scopo di compromettere le performance atletiche degli animali avversari.

La genesi della pratica del doping ha origini antichissime; infatti già nel 2° secolo d.C. Galeno di Pergamo, il più eccelso medico dell'antichità ellenica, intraprese lunghi viaggi per conoscere le droghe d'Oriente e tramandò notizie di vari stimolanti usati dagli antichi atleti e dai gladiatori.

La pratica del doping è quindi strettamente legata all'ambizione umana nell'eccellere di fronte ad ogni avversario ed ostacolo.

Verso la fine dell'Ottocento furono impiegate le nuove scoperte della scienza

**Doping, etica e aspetti normativi nel contesto nazionale ed internazionale.  
Il recente caso russo**

con il chiaro fine di alterare le prestazioni. In particolare si diffuse tra l'800 e il '900 l'uso di sostanze farmacologiche come l'etere e la cocaina.

Ad Atene, nel 1904, l'americano Thomas Hicks, medaglia d'oro nella maratona, venne colto da malore per l'utilizzo di dosi di stricnina.

Nei giochi olimpici di Berlino del 1936 si assistette ad un uso smoderato di sostanze quali fedrina e strictonina.

Nel secondo dopoguerra, l'uso delle anfetamine utilizzate durante i conflitti, per accrescere la capacità di attenzione e di resistenza soprattutto dei piloti d'aereo, si trasferì negli impianti sportivi.

Codesta sostanza, che nell'intrinseco si presenta sotto forma di polvere, in pasticche o capsule, annulla la sensazione di fatica consentendo all'atleta prestazioni superiori alle sue reali capacità.

Assumendo tale sostanza si ha la sensazione di avere maggiore prontezza di riflessi, scompaiono le sensazioni di fame e fatica, ma non scompare il bisogno per l'organismo di cibo e riposo.

I perfezionamenti ottenuti in campo farmacologico, a partire dall'inizio degli anni Quaranta, fornirono un gran numero di sostanze miracolose.

La moderna farmacologia uscì dall'area della terapia ed entrò nel regno della ricreazione negli anni Sessanta.

In quegli anni si assistette ad una ulteriore evoluzione del doping in cui furono le Federazioni Sportive, alla ricerca di vittorie di prestigio, ad imporre l'uso di questi farmaci.

Rilevanti furono i casi di Alfredo Falzini, ciclista morto nel 1949 alla conclusione della corsa Milano-Rapallo; di Tom Simpson, deceduto durante una tappa del Tour de France del 1967, e del calciatore Luis Quadri venuto meno per overdose di anfetamine.

Scalpore suscitò la notizia della positività del campione Ben Johnson, a cui fu revocato l'oro vinto ai 100 metri alle olimpiadi di Seoul.

Il CIO ( Comitato Olimpico Internazionale ), in occasione delle Olimpiadi di Atene del 2004 impose una condizione sconosciuta almeno in campo sportivo, ossia la retroattività dei controlli antidoping al fine di individuare anche chi fosse sfuggito ad un iniziale controllo.

Condizione fondamentale, in quanto la tecnica dei controlli è palesemente posteriore rispetto ai sistemi dopanti utilizzati dagli atleti e dai relativi staff che, godendo di notevoli disponibilità economiche, mettono a punto sempre nuove tecniche.

Passiamo ad analizzare ora il fenomeno dal punto di vista giuridico approfondendo l'analisi degli interventi normativi posti in essere dal legislatore sia

**Doping, etica e aspetti normativi nel contesto nazionale ed internazionale.  
Il recente caso russo**

nell'ordinamento statale sia in quello sportivo.

La definizione di doping è tanto difficile quanto importante, poiché su di essa si fondano gli interventi preventivi e repressivi.

Una prima definizione del fenomeno venne data nel 1962 dalla Federazione Medico Sportiva Italiana ( FMSI ): “ assunzione di sostanze dirette ad aumentare artificialmente le prestazioni in gara del concorrente, pregiudicandone la moralità, l'integrità fisica e psichica”.

Successivamente la legge del 26 ottobre 1971, nr. 1099, recante titolo “ Tutela sanitaria delle attività sportive” non elaborò alcuna definizione, ma si limitò ad indicare un elenco delle sostanze vietate idonee a “ modificare le energie naturali e che possono risultare nocive alla salute”.

Il doping è stato per la prima volta oggetto di peculiare identificazione legislativa soltanto di recente, con la legge del 14 dicembre del 2000, n.376 recante titolo “ Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” e con il DM del 15 ottobre 2002 “ Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000 nr. 376”.

Tale legge definisce, nell'art.1 il doping come: “ la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.

Prima delle norme testè menzionate il quadro normativo statale appariva molto frastagliato e disarmonico, avente come referente la l.n. 1055/50 con la quale venne istituita all'interno del CONI, la Federazione medico sportiva Italiana ( FMSI ), alla quale veniva attribuito il concreto svolgimento dei controlli.

I suddetti controlli vennero successivamente attribuiti alle regioni con la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, la quale prevedeva alcune fattispecie di reato, sconosciute nel nostro sistema.

L'art. 3 della disposizione menzionata prevedeva la punibilità con sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 degli atleti, partecipanti a competizioni sportive, che impiegassero, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che potessero risultare nocive per la loro salute.

L'elemento soggettivo del reato era identificato con il dolo specifico, che indica un elemento essenziale previsto espressamente dalla fattispecie imputata, avente natura psichica e che si basa in un intento aggiuntivo verso cui deve mirare la volontà del soggetto agente, ma che, ai fini della presenza della fattispecie, non occorre che sia effettivamente realizzato.

**Doping, etica e aspetti normativi nel contesto nazionale ed internazionale.  
Il recente caso russo**

Nel nostro ordinamento la volontà dolosa, a seconda dei vari livelli di intensità dai quali può essere caratterizzata, può dar luogo al dolo intenzionale (allorchè si persegue l'evento come scopo finale della condotta o come mezzo necessario per ottenere un ulteriore risultato); al dolo diretto (allorchè l'evento non costituisce l'obiettivo della condotta, ma l'agente lo prevede e lo accetta come risultato certo o altamente probabile di quella condotta); al dolo eventuale (connotato dall'accettazione del rischio di verificazione dell'evento, visto, nella rappresentazione psichica dell'agente, come una delle possibili conseguenze della condotta). (Ex multis Cassazione Penale sez.I 96/3277).

Altro intervento del legislatore per una tutela più completa riguarda l'introduzione della legge n.401/89 intitolata "Interventi nel settore del giuoco del calcio e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive".

L'art. 1 della predetta "Frode in competizioni sportive" sanziona quale fattispecie penalmente rilevante, il comportamento di colui che "offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie atti fraudolenti volti al medesimo scopo".

Tutte le lacune relative all'aspetto penale vengono fugate però con l'entrata in vigore della legge 376/2000.

Essa è composta da 9 articoli, cui se ne aggiunge uno relativo alla copertura finanziaria, ed ha come aspirazione la tutela sanitaria delle attività sportive e la prevenzione contro il doping.

In conformità con la finalità primaria della tutela della salute degli atleti, è permesso, a costoro, un peculiare trattamento farmacologico o non farmacologico, "in presenza di condizioni patologiche", purchè comprovate e confermate dal medico e sempre che la partecipazione a eventi sportivi "non metta in pericolo" la loro integrità psicofisica. Dalla disposizione si evince la differenza tra trattamento sanitario motivato da esigenze terapeutiche e doping, che persegue altri fini.

La legge 376/2000 punisce, altresì, il commercio illecito di sostanze dopanti. Reato rubricato nell'art. 9 c.7. Siamo in presenza di un reato comune in quanto può essere posto in essere da qualunque soggetto. Anche in questo caso il bene tutelato è quello della salute individuale nulla di nuovo a quanto precedentemente affermato.

Ai fini della configurazione della suddetta condotta criminosa si richiede il

**Doping, etica e aspetti normativi nel contesto nazionale ed internazionale.  
Il recente caso russo**

semplice dolo generico, vale a dire l'intenzionalità di commercializzare sostanze dopanti in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Nella menzionata legge sono presenti tre circostanze aggravanti, che stabiliscono l'aumento della pena fino ad un terzo. I casi sono i seguenti: se dal fatto derivi un danno per la salute, se è commesso verso un minore o se il fatto è commesso da un componente o dipendente del CONI.

Le prime due sono di natura oggettiva, mentre l'ultima di natura soggettiva. Nel caso di specie sembra potersi richiamare a riguardo l'art. 586 c.p. recante titolo "Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto" il quale afferma: "quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli art. 589 e 590 sono aumentate".

Il problema centrale è quello di stabilire se il fatto doloso, nel caso di specie l'assunzione di sostanze dopanti, abbia l'efficienza causale della produzione del danno.

In sostanza è necessario accertare se sussiste il c.d. nesso di causalità, che può essere definito come quel rapporto tra l'evento dannoso e il comportamento del soggetto autore del fatto, astrattamente considerato.

Il collegamento tra la condotta e l'evento rappresenta la "*conditio sine qua non*" per l'attribuzione del fatto illecito al soggetto.

Tale condizione viene richiesta dall'art. 40 c.1 c.p.: che il reo abbia materialmente contribuito alla verificazione dell'evento dannoso.

Qualora poi la condotta integrasse un più grave reato, quest'ultimo prevarrebbe in virtù del principio di sussidiarietà.

In base a tale principio quando due disposizioni sono in rapporto di sussidiarietà, descrivendo entrambe stati e gradi diversi di aggressione al bene tutelato dal diritto, quella principale, che arreca al bene l'offesa maggiore, assorbe l'altra.

In caso di doping è estremamente difficile l'individuazione del nesso eziologico in quanto è necessario accertare ex post se i danni alla salute verificatisi dopo l'assunzione di sostanze dopanti siano stati effettivamente causati dalle stesse.

La lapalissiana difficoltà si evince dal fatto che dovrebbe essere provato in maniera rigorosa, quindi scientifica, che i danni alla salute siano stati causati dall'assunzione di sostanze dopanti.

Orbene, il suddetto riscontro appare ancora assai complesso, perché chiaramente sono necessarie una singola valutazione a riscontro di ogni farmaco dopante.

Per esempio nell'assunzione di anfetamine, farmaci che abbiamo analizzato

**Doping, etica e aspetti normativi nel contesto nazionale ed internazionale.  
Il recente caso russo**

precedentemente, si verificano allucinazioni o addirittura collassi a seguito di una prestazione sportiva, ma questo non è sufficiente a far affermare che la morte sia dovuta all'assunzione di sostanze, in quanto non si può prescindere dallo stato di salute e dall'ammessi dello sportivo.

Estremamente difficile è dimostrare il nesso eziologico nel caso di strappi muscolari che possono coinvolgere tendini o legamenti dovuti all'assunzione di narcotici, sostanze con proprietà analgesiche in grado di provocare narcosi o anestesia generale.

La difficoltà, nel caso de quo, può essere rinvenuta in quanto molteplici sono le cause che potrebbero portare a stiramenti; basti pensare a un'eccessiva sollecitazione, un banale piegamento, un riscaldamento non eseguito correttamente prima di una prestazione agonistica, senza che l'atleta debba essere per forza dopato.

La teoria condizionalistica testè menzionata non aiuta in tali casi in quanto la dimostrazione scientifica non è ancora riuscita a stabilire se una sostanza dopante sia la causa di particolari danni alla salute.

La premessa che deve essere posta in essere è che il rapporto eziologico costituisce, come ribadito nel nostro ordinamento, un presupposto insopprimibile della responsabilità, in quanto è ordinariamente in grado di riflettere la signoria dell'uomo sul fatto.

La legge in esame non prevede alcuna punibilità a titolo di tentativo per i reati descritti; il motivo appare lapalissiano in quanto si tratta di reati di pericolo.

Questo ha chiaramente favorito l'aggiramento delle difficoltà probatorie affrontate poc'anzi, in quanto si anticipa la tutela penale al momento della semplice messa in pericolo del bene della salute, esonerando il giudice dall'arduo compito di accertare l'eccessiva nocività delle sostanze rispetto al soggetto passivo.

Un singolare aspetto da valutare in questa sede è l'inclusione nelle legge 376/2000 della possibilità che l'atleta possa essere un soggetto attivo del reato in questione.

A sommo parere dello scrivente, la ratio che ha portato il legislatore a questa scelta può essere rinvenuta nella tutela di tutti quei principi che dovrebbero essere posti alla base dello sport, e ancor prima della vita quotidiana e che sono chiaramente quelli di lealtà e correttezza sportiva.

E chiaro l'intento del legislatore di lanciare all'opinione pubblica un preciso messaggio di presa di posizione nei confronti di un fenomeno preoccupante.

L'organismo indipendente di giustizia preposto alla decisione in materia di violazioni delle norme sportive antidoping è il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA). Il suddetto è stato istituito dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed è

**Doping, etica e aspetti normativi nel contesto nazionale ed internazionale.  
Il recente caso russo**

regolamentato dall'art. 13 del suo Statuto. Si compone di due Sezioni e fanno parte del Tribunale 11 componenti.

Orbene, dopo aver analizzato il doping nell'ordinamento statale è necessaria una disamina del fenomeno nell'ordinamento sportivo.

Anche l'ordinamento sportivo nel corso degli anni ha subito profonde trasformazioni dirottando i dispositivi alla lotta al Doping. Evento di fondamentale importanza e rilevanza fu la Conferenza Mondiale antidoping del 2003 dove fu sottoscritta la Dichiarazione di Copenaghen.

In questa stessa sede venne approvato il primo codice mondiale antidoping (c.d. Codice WADA).

In Italia il suddetto è stato fatto proprio dal Regolamento Antidoping. Ha l'obiettivo di porsi come unico testo di riferimento in materia.

E' costituito da 25 articoli e si fonda su valori orientati all'attività sportiva nella sua essenza e su fondamentali fulcri etici e morali.

La norma di matrice britannica fa entrare alcuni fondamenti giuridici estranei al nostro ordinamento sportivo.

Viene affrontata una peculiare consuetudine ( disciplina ) del tentativo che viene sanzionato in egual misura dell'illecito consumato.

La Carta identifica il TAS ( Tribunale Arbitrale Sportivo ) di Losanna, quale decidente incomparabile per tutte le contese in ambito sportivo.

Il Codice si suddivide in quattro parti: controlli antidoping; educazione e ricerca; qualifiche e responsabilità; accettazione, conformità e modifiche.

La suddetta disposizione normativa viene attualmente applicata non solo dal nostro CONI, ma da quasi tutte le federazioni del mondo ( restando escluse ad esempio le leghe professionistiche americane come NDA,NFL, e MBL ) creando un sistema di regole, sanzioni e procedure, uniforme a livello mondiale.

Da ultimo, ma non di minor rilievo e importanza, è necessario affrontare il doping sotto il profilo etico

L'etica può essere definita come l'insieme dei capisaldi, dei punti di riferimento, che consentono all'individuo di gestire adeguatamente la propria libertà nel rispetto degli altri, e nel caso dello sport, insieme a tutti coloro che praticano attività sportiva.

Orbene, a sommo parere dello scrivente, sport ed etica sono strettamente legati in quanto lo sport, oltre che fenomeno sociale, è anche e soprattutto un fatto culturale, intimamente connesso con lo spirito umano e con l'agire umano.

Chiaramente la motivazione che spinge gli atleti ad assumere sostanze dopanti può essere rinvenuta nel tentativo di migliorare le performance e di conseguenza i risultati sportivi, e quando l'animus pugnandi e l'aurea popularis non



**Doping, etica e aspetti normativi nel contesto nazionale ed internazionale.  
Il recente caso russo**

sono più sufficienti, succubi dell'obbligatorietà del risultato, essi ricorrono "quasi naturale" all'uso delle sostanze e delle pratiche illecite.

La pressione in tal senso viene soprattutto dalle implicazioni economiche, tutt'altro che trascurabili, non sempre positive sul costume della società contemporanea.

In questo caso il processo di globalizzazione, da un lato, ha permesso di oltrepassare i limiti del nazionalismo, dall'altro, però, ha portato a una sempre maggiore combattività e spirito agonistico, impoverendo lo sport dal punto di vista etico.

Il problema più grave è che il desiderio di emergere e di primeggiare senza il rispetto di basilari regole è entrato anche nello sport non agonistico.

In definitiva, possiamo asserire che negli ultimi anni, sia nell'ordinamento sportivo sia in quello statale, si è assistito a considerevoli riforme e novità, ma, a sommo parere dello scrivente, la lotta al doping è al di là dall'essere vinta, come dimostra l'ultimo caso che vede coinvolta la Russia.

Un fulmine a ciel sereno ha infatti colpito la maestosa Piazza Rossa, adiacente al muro orientale del Cremlino, e il suo leader indiscusso, l'ex militare, agente segreto nonché attuale presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin.

Sul punto la WADA è molto chiara, un'accusa mai riscontrata precedentemente: doping di stato sistematico.

La WADA, in inglese World Anti-Doping Agency, è una fondazione a partecipazione mista pubblico-privata creata per volontà del (COI) per coordinare la lotta contro il doping nello sport.

Orbene, la suddetta accusa Mosca sulla base di un report, indagine condotta nei mesi precedenti da una commissione indipendente condotta da Dick Pound, ex vicepresidente del CIO, che sulla base di tale indagine chiede alla IAAF di sospendere con decorrenza immediata la Russia da qualsiasi manifestazione sportiva.

Il report accusatorio, composto da 323 pagine redatte a seguito di un indagine durata 11 mesi, sostiene che Mosca ha alterato e sovvertito i test antidoping di numerosi eventi internazionali.

Le manifestazioni sotto inchiesta sono le Olimpiadi di Londra del 2012 dove la Russia vinse 83 medaglie ( 24 ori, 26 argenti, e 33 bronzi, quarta dopo USA, Cina, e Regno Unito) e i giochi olimpici invernali di Sochi del 2014, dove la Russia prima nel medagliere conquistò 13 ori, 11 argenti e 9 bronzi.

La circostanza più grave di tale accusa è la presenza, secondo la WADA, di un sistema occulto che sistematicamente alterava e nascondeva migliaia di test antidoping.

Il suddetto sistema coinvolgeva diverse persone chiave del potere russo.

**Doping, etica e aspetti normativi nel contesto nazionale ed internazionale.  
Il recente caso russo**

Al centro del sistema vi era il laboratorio russo ubicato in Via Elisaventisky zona residenziale di Mosca, nel quale sarebbero state distrutte 1417 provette per evitare che l'inchiesta scoprisse la truffa.

Le suddette provette sarebbero state trasportate in altri laboratori per essere nuovamente valutate.

Circostanza ancor più grave è la presenza di un laboratorio ombra dove i test venivano analizzati prima di approdare all'antidoping russo, al quale pervenivano successivamente solo i test regolari.

Si è ancora in attesa di giudizio, ma la Russia rischia seriamente di non partecipare ai prossimi Giochi di Rio del 2016.

In conclusione, a modesto parere dello scrivente, per combattere con più efficacia il doping manca un vero e proprio progetto educativo che parta dalla scolarizzazione, rivolto quindi particolarmente ai ragazzi e ai giovani, e che ponga in primo piano i valori morali e sociali dello sport, il rispetto delle regole, il riconoscimento delle capacità altrui, l'accettazione della sconfitta.

Lo sport non deve essere solo e soprattutto spettacolo, ma deve educare i giovani, far crescere l'autostima e far prevalere il piacere della partecipazione sull'individualismo, sulla ricerca e l'ossessione del successo ad ogni costo.

*Dott. Luca Erbaggi*